

Allegato "A" al repertorio n. 210740/36468

STATUTO

"FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI ETS"

già Regio Istituto dei Sordi di Torino

Premessa - Decorrenza delle modifiche statutarie

ART. 1

La Fondazione Istituto dei Sordi ETS, già Regio Istituto dei Sordi di Torino - trae origine dalle scuole aperte in Torino da Giovan Battista Scagliotti nel 1814 e in Acqui dal sacerdote Francesco Bracco nel 1829, riunite per volontà di re Carlo Alberto nel 1835 nella "Regia scuola normale per sordomuti" di Torino, dove veniva riconosciuta con Regio Brevetto 23 gennaio 1838 nella forma di Opera Pia. Operava in via Assarotti grazie al lascito della contessa Ottavia Masino di Mombello.

Con Verbale della Giunta Regionale del Piemonte n. 346 del 24 maggio 1999, "l'Istituto dei Sordomuti di Torino" ha ottenuto, ai sensi della Legge Regionale del Piemonte 19/03/1991 in quanto I.P.A.B. a ciò interessata, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, è stata iscritta all'anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale a decorrere dal 30 gennaio 1998 e, da allora, come tale opera svolgendo le attività socio assistenziali previste dallo statuto.

Con successiva modifica statutaria dell'11 giugno 2019 il Consiglio di Fondazione ha approvato un nuovo testo dello Statuto

per adeguarlo alle norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Riforma del Terzo Settore e la cui entrata in vigore era prevista con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore unitamente all'abbandono della qualifica di ONLUS e all'adozione dell'acronimo ETS.

Il presente Statuto, il quale modifica il precedente per adeguarlo alle norme di modifica del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (d'ora innanzi "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.") che via via si sono succedute nel corso degli ultimi anni.

Denominazione dell'Ente - Sede

ART. 2

È operante, in Pianezza (TO), viale San Pancrazio 65, nello stabile appositamente costruito nel 1965, la FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI ETS - già Regio Istituto dei Sordi di Torino.

Essa ha facoltà di istituire, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, sedi secondarie, uffici ed ogni altro genere di unità locale sia in Italia che all'estero.

Scopo

ART. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale come previsto dagli artt. 1 e 5

del Codice del Terzo Settore.

L'Istituto, per il raggiungimento delle predette finalità, esercita la seguente attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; in particolar modo:

- servizi educativi territoriali e servizi educativi e assistenziali in ambito domiciliare, ivi compreso il servizio di housing sociale, territoriale, scolastico, prescolastico, formativo, universitario, lavorativo e in ogni altro ambito ritenuto idoneo a promuovere l'inclusione sociale e la vita indipendente delle persone sorde, delle persone sorde con disabilità associate, delle persone sordocieche, delle persone con altre disabilità sensoriali e con disabilità in genere, d'ambosessi e di qualsiasi età e provenienza; centri di vacanza estivi diurni e residenziali; doposcuola e assistenza extrascolastica; servizi educativi e assistenziali nell'ambito della cooperazione internazionale in Paesi terzi;
- ogni iniziativa connessa per natura e finalità a quelle citate, incluse, a mero titolo esemplificativo e non certo eshaustivo: servizi di traduzione e mediazione linguistica e culturale per persone sorde, servizi informativi, formativi e di promozione e sensibilizzazione della Lingua dei Segni, proget-

ti di sostegno all'accessibilità di ambienti e servizi culturali, progettazione e realizzazione di materiali didattici e riabilitativi, adesione a network professionali italiani ed esteri e la collaborazione con le associazioni del settore o con istituti universitari e altri enti di ricerca anche all'estero o di rilevanza Europea ed extraeuropea.

b) interventi e prestazioni sanitarie; in particolar modo:

- servizi di riabilitazione e abilitazione, inclusa logopedia e altre prestazioni socio-sanitarie e diagnostiche con particolare attenzione a difficoltà, disturbi e disabilità linguistiche, cognitive, sensoriali e dell'apprendimento;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; in particolare:

- centri diurni e servizi di assistenza diurna, domiciliare, semiresidenziale e residenziale e di supporto alla vita indipendente, in ambienti e con modalità inclusive, rivolti a persone sorde, persone sorde con disabilità associate, persone sordocieche, persone con altre disabilità sensoriali e con disabilità in genere, d'ambo i sessi e di qualsiasi età e provenienza;

- servizi di housing e di accoglienza e di formazione all'autonomia e alla promozione della vita indipendente rivolti a persone sorde, persone sorde con disabilità associate,

persone sordocieche, persone con altre disabilità sensoriali e con disabilità in genere, d'ambo i sessi e di qualsiasi età e provenienza;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolar modo:

- servizi di istruzione, formazione professionale ed educazione (formale, non formale e informale), inclusa la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado e per tutte le età, con modalità inclusive e senza discriminazione per alcuno;

- servizi formativi, informativi, di sensibilizzazione e di aggiornamento rivolto a tutte le categorie professionali operanti nel settore, ai genitori e famigliari e alla generalità della popolazione, in Italia o all'estero, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, eventi di ogni genere, e garantendo l'accessibilità al patrimonio librario e culturale della Biblioteca Specialistica dell'Istituto;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; in particolar modo:

- attività di insegnamento, ricerca scientifica e pedagogica nei settori a favore della popolazione oggetto dei servizi dell'Istituto, anche attraverso la partecipazione a partnership nazionali e internazionali, anche di natura universita-

ria;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse quelle teatrali, editoriali e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolar modo:

- servizi e attività editoriali, di raccolta, conservazione e fruizione dei beni artistici, culturali e documentaristici di proprietà dell'Istituto quali la biblioteca storica, l'archivio storico e il museo della storia dell'Istituto e dell'educazione dei Sordi. La protezione e conservazione, il riordino, lo studio e l'interpretazione dei beni culturali di proprietà della Fondazione, inclusa la facoltà di incrementare il patrimonio stesso, sono oggetto di gestione di apposito Istituto Culturale interno alla Fondazione;

- servizi di ricerca e di diffusione di pubblicazioni in qualsivoglia forma, digitale e cartacea, rivolti al pubblico in generale o specialistico, riguardanti la sordità e le disabilità sensoriali, volte ad aumentare la consapevolezza e la sensibilizzazione, in lingua italiana o in Lingua dei Segni, ivi compresa la gestione di uno o più canali telematici e/o televisivi.

La Fondazione può realizzare i propri scopi sociali anche mettendo a disposizione parte dei suoi immobili, a condizioni di favore, a soggetti pubblici o privati che perseguono scopi

connessi o complementari al proprio.

Essa potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Potrà in particolare accedere a contributi pubblici e privati e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione e assistenza nei diversi settori di attività.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla vigente normativa, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Tali attività saranno individuate dal Consiglio di Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere infine attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in modo organizzato e continuativo mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Nel caso in cui la Fondazione intenda utilizzare, per il perseguimento dei suoi scopi, del personale volontario, essa lo farà in piena osservanza degli articoli di cui al TITOLO III del Codice del Terzo Settore.

Patrimonio ed entrate

ART. 4

L'Istituto si mantiene e provvede ai suoi bisogni con le rette degli utenti e degli allievi, con i contributi derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con le elargizioni, i lasciti, le donazioni e le contribuzioni, anche condizionate, di enti pubblici e privati e di persone fisiche, con la partecipazioni a bandi o gare nazionali e/o internazionali, con i proventi derivanti dall'impiego del patrimonio mobiliare e immobiliare, con i proventi derivanti dalle attività diverse e con ogni altro introito pubblico e/o privato destinato ad aumentare il patrimonio medesimo.

Avanzi di gestione - Divieto di distribuzione di avanzi fondi

e riserve

ART. 5

L'Istituto ha l'obbligo di destinare gli avanzi di gestione annuali e di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Istituto non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento indi-

viduale del rapporto associativo, il tutto come meglio evidenziato nell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore e sue modificazioni ed integrazioni.

Consiglio di Fondazione

ART. 6

L'Istituto è retto da un Consiglio di Fondazione composto da 7 (sette) componenti, nominati dal Presidente su proposta dei Consiglieri in carica. Questi ultimi, a maggioranza dei presenti, eleggono il Presidente, il quale mantiene il mandato per tre esercizi sociali, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di scadenza ed in ogni caso sino alla data di accettazione di carica del suo successore; sono comunque fatte salve le dimissioni.

Il Consiglio di Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come precisato specificatamente al successivo art. 9.

I membri del Consiglio di Fondazione non percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun emolumento e, tanto la partecipazione agli organi collegiali quanto la titolarità delle cariche ricoperte, sono gratuite ed a titolo onorifico.

Durata

ART. 7

I consiglieri restano in carica tre esercizi e comunque sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di scadenza; essi sono sempre rieleggibili.

I nuovi consiglieri nominati che surrogano i consiglieri usciti anzi tempo, per dimissioni, morte o impedimento, rimangono in carica sino alla scadenza naturale del mandato di coloro che hanno sostituito.

Incompatibilità

ART. 8

Gli ascendenti e discendenti, gli affini di primo grado e i fratelli, non potranno essere contemporaneamente componenti del Consiglio di Fondazione.

Poteri

ART. 9

Il Consiglio di Fondazione ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del Codice del Terzo Settore delibera su tutti gli argomenti di cui al comma 1 del suddetto articolo 25 che siano compatibili con la natura della Fondazione ed in particolare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che riflettono la gestione del patrimonio e l'interesse dell'Istituto. Esso redige ed approva il bilancio, propone, ove occorra, le varianti necessarie al Regolamento Organico, e redige i regolamenti organizzativi e di amministrazione interna dell'Ente.

Riunioni del Consiglio di Fondazione

ART. 10

Il Presidente o, in caso di sua assenza, il Consigliere più Anziano di età convoca il Consiglio di Fondazione quando gli

interessi o le necessità della Fondazione lo esigano.

Le riunioni del Consiglio di Fondazione possono essere svolte anche in videoconferenza purché il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo e sia possibile identificare l'identità dei partecipanti.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Fondazione per redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Fondazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Fondazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre ed approva il bilancio sociale.

Convocazione

ART. 11

La convocazione del Consiglio di Fondazione deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nel caso in cui si debbano trattare affari urgenti, la convocazione potrà avvenire ventiquattro ore prima.

Validità delle sedute

ART. 12

Le sedute sono valide quando intervengano almeno quattro consiglieri.

Validità delle deliberazioni

ART. 13

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Nel caso di parità dei voti si procederà nel termine di giorni trenta a nuova votazione fino al raggiungimento della maggioranza, dopo che siano stati forniti gli opportuni chiarimenti e fatte le verifiche del caso.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Fondazione.

Modalità di voto

ART. 14

Le votazioni concernenti persone hanno luogo a voto segreto; verificandosi la parità di voti si procederà a nuova votazione. Dopo tre votazioni senza esito il Consiglio di Fondazione delibererà in maniera palese.

Motivazione

ART. 15

Ogni componente del Consiglio di Fondazione ha diritto di motivare il suo voto e di farlo risultare nel verbale.

Sottoscrizione dei verbali

ART. 16

I verbali delle deliberazioni saranno sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario, nominato in occasione di ciascuna riunione, anche fra persone che non compongono il Consiglio di Fondazione. I consiglieri hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 3 del Codice del Terzo Settore, concordandone la visione con il Presidente della Fondazione.

Attribuzioni del Presidente

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Istituto. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Fondazione, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni, tranne nell'ipotesi in cui sia stato affidato dal Consiglio di Fondazione l'incarico specifico, anche per più di un singolo affare, ad uno dei Consiglieri.

Il Presidente, ed i Consiglieri delegati ai sensi del comma che precede nei limiti delle attribuzioni loro delegate, hanno la legale rappresentanza della Fondazione e possono compiere singoli atti di amministrazione ordinaria con poteri di firma

e rappresentanza dell'Ente, ivi compresi gli atti di locazione, affitto di beni mobili, immobili attivi e passivi.

In caso di urgenza, essi, eccezionalmente, possono assumere anche individualmente provvedimenti di amministrazione straordinaria, sottoponendoli al Consiglio di Fondazione per la ratifica, nella prima adunanza successiva che dovrà essere prontamente convocata in conformità alle disposizioni del precedente art. 11.

Consigliere Anziano

ART. 18

In tutti i casi in cui vi sia l'impedimento o l'assenza del Presidente, esso viene sostituito in ogni Sua attribuzione all'interno del Consiglio di Fondazione, dal consigliere più anziano di età, presente alla seduta.

Organo di Controllo e Revisione Legale

ART. 19

Il consiglio di Fondazione nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e ne determina il compenso.

L'Organo di Controllo può anche essere monocratico purché scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo svolge i propri compiti a norma dell'articolo 30 commi 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Fondazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o affida all'Organo di Controllo la funzione della Revisione Legale, il revisore potrà essere scelto, sussistendone i presupposti, anche all'interno dell'organo di controllo.

Scioglimento della Fondazione

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Fondazione relative allo scioglimento ed alla nomina di uno o più liquidatori sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri. Esso delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti e con il parere di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso il patrimonio residuo deve essere devoluto ad un altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe che sarà scelto a maggioranza dal Consiglio, tra quelli che per localizzazione od operatività permettono alla popolazione di Torino e provincia di poter continuare a godere dei servizi. E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.

Norme di rinvio

ART. 21

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Riforma del Terzo Settore, e successive modificazioni e delle normative nazionali e regionali in materia di enti senza scopo di lucro.

In originale firmato:

Franscesco Luda di Cortemiglia

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo,
ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre
2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per
gli usi consentiti.

Torino, lì 24 FEBBRAIO 2026